

Introduzione

Il presente elaborato ha per oggetto lo studio del principio rieducativo di cui all'art. 27, comma terzo della Costituzione italiana e le relative modalità di definizione del processo penale a carico dell'imputato minorenni.

La ricerca trae la sua origine in una serie di report che testimoniano il cambiamento radicale della delinquenza giovanile nel corso dell'ultimo decennio.

Si tratta, in primo luogo, di una ricerca pubblicata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno nel mese di ottobre 2023, inerente la criminalità minorile in Italia tra gli anni 2010 e 2022, ove si dà atto di un aumento esponenziale pari al 15,34% delle segnalazioni nei confronti di minori infradiciottenni (ed in specie da 28.196 nel 2010 a 32.522 nel 2022); in secondo luogo, si prende in esame la ricerca effettuata dall'Associazione italiana Antigone nel corso dello scorso anno, ove si significa che, sebbene dal 2007 al 2020 si era assistito ad un calo costante del numero di minori rinchiusi presso gli I.P.M., a cominciare dal 2021 si è verificata la tendenza opposta che ha portato a raggiungere picchi storici proprio all'inizio del 2024, quando il numero di detenuti minorenni si attestava intorno a 500.

Dalla lettura dei documenti è scaturita la volontà di approfondire quali siano oggi gli strumenti e gli istituti attuati dall'Autorità Giudiziaria per favorire una giustizia a "*misura di minore*", ossia specializzata e pioniera dei principi educativo e del reinserimento sociale a favore dell'imputato minorenni. In ottemperanza a tali principi, gli istituti delineati dal legislatore a partire dal secolo scorso, si dimostrano capaci di contrastare l'aumento della delinquenza giovanile ed al contempo, di preservare il giovane dalle lungaggini processuali e dalle conseguenze stigmatizzanti tipiche del processo a suo carico.

Il progetto si suddivide in tre capitoli e consente una disamina complessiva del quadro storico di riferimento e dell'evoluzione normativa che ha portato al delinearsi del sistema specializzato attualmente vigente. Tra le fonti principali esaminate nella presente ricerca si annoverano: il r.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, che ha portato all'istituzione del primo Tribunale per i minorenni in Italia, il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che ha delineato il primo Codice di procedura penale minorile ed infine, il D.Lgs. 02 ottobre 2018, n. 121, che ha disciplinato l'Ordinamento penitenziario riservato ai minorenni.

Peculiare attenzione verrà prestata inoltre alle figure professionali coinvolte nelle diverse fasi del procedimento penale, con specifico riguardo per i Servizi minorili, per l'imputato minorenni e per la persona offesa del reato.

Infine, mediante una attività di ricostruzione pratica, si procederà con l'analisi dei diversi strumenti che si sono affermati ed hanno trovato terreno fertile di diffusione nelle diverse fasi del processo penale, e dei diversi istituti che lo stesso predispone, tra i quali si annoverano: la messa alla prova, i riti alternativi, la mediazione penale e la giustizia riparativa.

Vengono in rilievo inoltre, alcuni peculiari aspetti sociologici, tipici della criminalità minorile in Italia. Verrà quindi esaminata l'interdipendenza tra questi fenomeni e le modalità di definizione del processo penale minorile determinate dal legislatore, anche con riferimento ad eventuali zone d'ombra individuate nel tempo da parte della dottrina. Lo scopo ultimo perseguito con il presente lavoro è stato quello di individuare come nella prassi odierna trovino applicazione i principi di specializzazione e di rieducazione affermati nel testo costituzionale e ribaditi nel corso dei vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli anni a tutela dei giovani delinquenti che ogni giorno entrano a far parte del circuito penale quali autori di condotte di reato.

Capitolo I

Fondamenti teorici e quadro normativo

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica; 1.1. Il processo di identificazione del minore quale autore del reato nel mondo; 1.2. Gli albori del processo penale minorile in Italia: l'affermazione del primo sistema di imputabilità dei soggetti infradiciottenni; 1.3. Gli albori del processo penale minorile in Italia: l'istanza di specializzazione; 1.3.1 Competenza tra giudice togato e giudice laico nello studio della personalità del minore; 1.3.2. La rieducazione del minore attraverso l'introduzione di nuove forme di giustizia alternativa e nuove forme di Istituti e Servizi; 1.4. L'avvento della Costituzione pioniera dei nuovi principi fondatori del sistema processual-penalistico minorile; 1.4.1 Dalla repressione alla rieducazione: la trasformazione del sistema penale minorile all'esito del Regime fascista; 1.5. La pluridecennale assenza di una regolamentazione ad hoc: problemi applicativi; 1.5.1. La questione di legittimità costituzionale e la nuova legge delega del 23 giugno 2017; 1.5.2. L'avvento di un sistema esecutivo dedicato al minore: il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121; 1.6. L'avvento del nuovo codice di procedura penale minorile: il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; 2. I principi costituzionali che governano il processo penale minorile; 2.1. Il paradigma di cui all'articolo 31, comma secondo della Costituzione e l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale; 2.2. L'art. 27, comma terzo della costituzione e l'archetipo (ri)educativo dedicato al minorenne tra prassi applicativa ed interpretazione estensiva; 2.2.1. Il principio rieducativo e la sua portata nel processo penale avverso minorenni; 3. I principi particolareggiati che guidano il processo penale minorile; 3.1. Il principio di sussidiarietà; 3.2. Il principio di adeguatezza; 3.3. Il principio di minima offensività; 3.3.1. La non pubblicità quale applicazione dinamica del principio di minima offensività a tutela del minore e del suo diritto alla riservatezza.

1. Evoluzione storica

1.1. Il processo di identificazione del minore quale autore del reato nel mondo

Fu intorno alla prima metà del XIX secolo, nel pieno della seconda rivoluzione industriale, che emerse per la prima volta nella coscienza sociale borghese l'idea di individuare un sistema particolareggiato di protezione del minore.

Fu in Inghilterra che si manifestò inizialmente tale primaria esigenza, laddove vennero introdotte una serie di riforme, il cui obiettivo prioritario era quello di individuare una linea di confine tra la disciplina penalistica dedicata al maggiorenne e quella riservata al minorenni, così attenuando gli effetti penali delle sanzioni applicate nei confronti di questi ultimi e ammettendo, di conseguenza, una loro maggior tutela in tema di esecuzione penale¹.

Il primo Tribunale per i minorenni venne istituito negli Stati Uniti d'America a Chicago nel 1899 a seguito della promulgazione del *Juvenile Court Act*, la prima legge volta alla creazione di un Tribunale per i minori che, per la prima volta, riconosceva questi ultimi quali soggetti diversi e con esigenze differenti rispetto agli adulti.

Prima della promulgazione della suddetta legge non esisteva alcun meccanismo di punizione dei minori accusati di aver commesso un crimine, di talché anche nei confronti di questi ultimi si applicava la legge penale prevista per i soggetti maggiorenni, con conseguenze assai dannose e stigmatizzanti sulla personalità e sulla psiche degli stessi².

Segnatamente, la legge dello Stato dell'Illinois individuava i minori quali soggetti che richiedevano un trattamento particolareggiato ed un approccio alla giustizia differente e maggiormente tutelante.

Così come in Inghilterra, si avvertiva la forte esigenza di creare un sistema penale personalizzato dedicato ai minorenni, separato da quello adulto, costituito da giudici appositamente formati ed esperti nella gestione di casi riguardanti giovani collocati

¹ A. ANCESCHI, *Il minore autore e vittima del reato*, Giappichelli, p. 2.

² In tal senso si ricorda una sentenza del 1833 emessa dalla *Old Bailey* (la Corte centrale criminale di Londra) in cui veniva condannato un infante di nove anni «ad essere appeso al collo fino alla morte» perché colpevole di aver sfondato con un bastone una vetrina (I. BAVIERA, *Diritto Minorile*, p. 166).

all'interno di un ambiente più informale e focalizzato esclusivamente sulla riabilitazione dei giovani delinquenti.

Fu proprio grazie al *Juvenile Court Act* che venne affermandosi, dapprima in Inghilterra con il *Children Act* del 1908 e poi nel continente europeo, l'idea di un sistema penalistico improntato alla tutela dei minori ed alla rieducazione degli stessi, portando così all'istituzione dei primi Tribunali per i minorenni, competenti a giudicare tutti i crimini commessi dagli infrasedicenni in Francia, Belgio, Olanda e Germania.

1.2. Gli albori del processo penale minorile in Italia: l'affermazione del primo sistema di imputabilità dei soggetti infradecenni

In Italia, il percorso che portò all'affermazione di un sistema processual-penalistico dedicato ai minori, nonché all'instaurazione del primo Tribunale per i minorenni, fu più lungo ed in parte più complesso.

Il sistema di imputabilità dei minori venne affermandosi all'epoca del *Codice Zanardelli* (R.D. 30 giugno 1889, n. 6133), primo Codice Penale dell'Italia Unita del 1890. Tale Codice individuava agli artt. 53 – 56 tre differenti criteri di imputabilità così suddivisi: a) fino ai 9 anni l'imputabilità era radicalmente esclusa; b) tra i 9 e i 14 anni l'imputabilità doveva essere valutata dal Giudice in base al criterio del discernimento e, in ogni caso, con la previsione di notevoli riduzioni di pena rispetto al sistema previsto per i soggetti adulti; c) sopra i 14 anni e fino ai 18 l'imputabilità era presunta ma erano ugualmente previste specifiche riduzioni di pena.

Al giudice veniva quindi demandato un ruolo fondamentale – consistente nella c.d. *valutazione di discernimento* – con riferimento ai minori di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Il concetto di discernimento si basava sull'idea che, per essere imputato in un procedimento penale ed eventualmente sopportarne le conseguenze sanzionatorie in caso di condanna, fosse necessario possedere una capacità di giudizio ed autodeterminazione derivante da una specifica maturità psicofisica.

Alla tripartizione in tema di imputabilità si affiancava necessariamente un sistema sanzionatorio e rieducativo differente, in base al quale per coloro che avevano meno di 9 anni, il Presidente del Tribunale Civile, su istanza del P.M., poteva ordinare che il minore venisse sottoposto ad una "*misura redentrice*", quale, a titolo esemplificativo,

la chiusura in un istituto di educazione o correzione, oppure l'affido a famiglie ed addetti alla sorveglianza in grado di vegliare sulla condotta del minore medesimo. Lo stesso poteva dirsi per i minori con età compresa tra i 9 e i 14 anni, laddove il giudice penale non avesse ritenuto sussistente la capacità di discernimento, come sopra generalizzata, ma avesse comunque ritenuto il minore colpevole per il delitto di cui era accusato.

In dottrina, tra l'altro, c'era altresì chi sosteneva che anche nei confronti di questi ultimi soggetti dovesse sempre prevalere l'applicazione di misure rieducative e risocializzanti a discapito di altre "*correzionali e violente*", in grado di incidere in maniera definitiva sulla personalità del minore stesso³.

Da ciò discendeva che, sebbene la riforma introdotta dal *Codice Zanardelli* non avesse ancora portato all'individuazione di un organo giudicante specializzato nella valutazione della penale responsabilità del minore, la medesima riforma consolidava definitivamente un *discrimen* tra maggiorenni e minorenni ed in specie, tra la disciplina sanzionatoria applicabile ai minori condannati e *corrigendi*.

In tema, inoltre, un contributo fondamentale fu apportato da Oronzo Quarta – Procuratore generale, primo Presidente della Corte di cassazione, Senatore, Presidente della Commissione reale voluta da Orlando – il quale, nel 1908 all'apertura dell'anno giudiziario, citò una serie di dati statistici in grado di testimoniare il forte aumento della delinquenza giovanile che risultarono particolarmente allarmanti⁴ e che portarono l'allora Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando a firmare una Circolare che ridefiniva gli obiettivi e lo scopo ultimo della giustizia penale minorile⁵.

³ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, p. 564.

⁴ Cfr. O. QUARTA, *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, p. 5-7 in L. BASILIO, *Minorenne e reato. Cenni storici e realtà attuale*. Il tasso di delinquenza minorile, che tra il 1896 e il 1902 aveva fatto registrare un indice del 13%, nel periodo che va dal 1906 al 1910 si era attestato su valori impercettibilmente superiori, pari al 14% circa, per subire addirittura un'inflessione nel periodo 1921-1925, in cui si registrò un tasso di delinquenza del 12%.

⁵ In specie, l'appello formulato con la circolare sottoscritta dal Guardasigilli rivolgeva alla magistratura importanti raccomandazioni che portarono all'affermarsi, nell'ambito del diritto dei minori, dei principi di specializzazione del Giudice dei minorenni, della non pubblicità del processo in cui è coinvolto un minore e della necessità di una indagine diretta a verificare ed accertare la personalità del minore medesimo per poter instaurare validamente il processo: «nei tribunali, ove due o più giudici sono addetti all'istruzione dei processi penali, [...] uno di essi si occupi in modo speciale del procedimento contro imputati minorenni», e suggeriva altresì «che le cause penali contro i minorenni, in specie se siano di età inferiore ai 18 anni, vengano trattate tutte e sempre dai medesimi giudici». Sottolineava come i giudici dovessero studiare «con animo quasi paterno, la psicologia dell'imputato, di trattarlo alla buona

Attraverso questo primo e timido intervento, si assistette al passaggio da una retorica prevalentemente “*assistenzialistica*”, in cui il minore veniva interpretato esclusivamente quale “*vittima del sistema*”, ad una più attenta alle esigenze di tutela sociale, alimentata dal desiderio di penalizzare l'errore attraverso l'applicazione di una sanzione anche nei confronti del giovane delinquente.

Lapalissiano era il duplice fine della circolare Orlando: istituire un giudice specializzato nell'accertamento della responsabilità dell'imputato minorenne e procedere alla determinazione ed applicazione di una sanzione penale adeguata allo *status* di giovane reo.

Invero, con la Circolare del 1908 il Guardasigilli cercava di introdurre per la prima volta una forma di giustizia specializzata dedicata ai minori, disponendo che nei Tribunali vi fosse almeno un giudice che si dedicatesse in maniera quasi esclusiva ai procedimenti contro imputati minorenni, con «l'inestimabile vantaggio di acquisire una specializzazione nella materia minorile e di dedicarsi con animo quasi paterno a studiare la psicologia dell'imputato, trattandolo alla buona e senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza, e riuscendo a fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi»⁶.

A tal fine, i magistrati chiamati a giudicare erano invitati a non limitarsi soltanto all'accertamento del fatto delittuoso nella sua materialità, ma anche ad eseguire tutte le indagini necessarie per comprendere le condizioni socio-culturali e le origini familiari in cui il minore era cresciuto, con l'obiettivo di conoscere le cause dirette ed indirette, prossime o remote, che lo avevano determinato a commettere la violazione della norma giuridica.

Tuttavia, nonostante le lodevoli premesse, la Circolare Orlando non ebbe nel concreto l'attuazione auspicata. In specie, una verifica effettuata nel 1909 su tutto il territorio della penisola – ivi comprese le isole – stimò che su una media di 33.500 minorenni

e senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza e di fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi e del rispetto alla disciplina e alla pubblica autorità» (Cfr. I. BAVIERA, *Diritto Minorile*, p. 173 – 175).

⁶ AAVV, *Il giudice minorile*, p. 4-5.

condannati, le disposizioni di cui alla Circolare avevano trovato applicazione solo in 287 occasioni, ossia nello 0,85% dei casi⁷.

Fu però sulla scorta di questo intervento che si affermarono e susseguirono una serie di progetti legislativi⁸, che culminarono nella riforma organica del processo penale minorile che sarà poi portata a termine nel corso del regime fascista.

1.3. Gli albori del processo penale minorile in Italia: l'istanza di specializzazione

Sulla scorta della sempre più evidente necessità di individuare nuove soluzioni normative adeguate alle necessità emergenti, nonché di istituire un sistema particolareggiato di protezione e tutela del reo minorenne, l'allora Ministro della Giustizia Alfredo Rocco emanò la Circolare 22 settembre 1929, n. 2236, con la quale, a distanza di poco più di due decenni, si riprendevano i temi oggetto della Circolare Orlando del 1908⁹.

Con la circolare, il Ministro Rocco dispose che nelle dieci più importanti Corti di Appello, Tribunali e Preture, i processi che coinvolgevano imputati minori di anni diciotto venissero assegnati sempre ai medesimi magistrati – particolarmente dediti allo studio dei problemi minorili – sia con riferimento alla funzione requirente che a quella giudicante.¹⁰ Inoltre, veniva predisposto lo svolgimento delle udienze in contesti

⁷ P. DE GENNARO, *La tutela dei minori nel nuovo ordinamento penale*, p. 45 ss.

⁸ Uno su tutti fu sicuramente il progetto Ferri del 1921. Enrico Ferri, noto esponente della Scuola Positiva, presiedette una commissione che elaborò un progetto di riforma conforme ad una concezione *plurifattoriale* dell'interpretazione della devianza; in particolare, si ritentava che gli agenti della criminalità giovanile trovassero spiegazione nell'insieme delle cause sociali, familiari, psicologiche, ma anche ereditarie ed evolutive. Le sorgenti di criminalità dei minori erano da ricercarsi soprattutto nelle condizioni di abbandono in cui versava l'infanzia "moralmente maltrattata o torturata", mentre i rimedi più efficaci dovevano essere trovati al di "fuori del codice penale", intendendosi con ciò, la necessità di ricorrere a «rimedi sociali di prevenzione, di profilassi, di educazione, di cura. In una prospettiva più strettamente giuridica, la colpevolezza non poteva essere ricondotta alle "consuete norme astratte di responsabilità morale", ma piuttosto ispirarsi sempre al criterio fondamentale della responsabilità del delinquente, più o meno pericoloso, più o meno correggibile» (cfr. *Relazione al Progetto Ferri*, p. 808 in L. BASILIO, *Minorenne e reato. Cenni storici e realtà attuale*).

⁹ Cfr. *Circolare del Ministro della Giustizia Rocco*, n. 2236 del 22 settembre 1929, in Boll. Uff. del Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, 1929, p. 766.

¹⁰ G. NOVELLI, *Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934 n. 1404 su l'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*, p. 783.

fisicamente separati rispetto a quelli riservati ai maggiorenni «allo scopo di evitare contatti non giovevoli per i piccoli giudicabili e la loro stessa permanenza negli affollati ambulatori dei palazzi di giustizia»¹¹.

Questa prescrizione di svolgimento delle udienze con imputati minori di anni diciotto – anticipatoria rispetto al principio di non pubblicità delle udienze – venne affermandosi grazie al dettato dell'art. 425 del nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore nel 1931 e notoriamente conosciuto come *Codice Rocco* (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398).

Invero, con l'avvento del nuovo Codice di procedura penale si assistette alla prima netta scissione tra “*criminali normali*” e “*anormali*”, ossia, tra coloro la cui imputabilità era presunta – sussistendo necessariamente una condizione di normalità biologica e psichica – e coloro per i quali doveva essere oggetto di accertamento in sede giudiziale¹². Naturalmente, i giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni di età rientravano nella seconda delle due categorie, laddove si presumeva una forma di “*anormalità biologica e psichica*”.

La valutazione di corrispondenza nell'una delle due categorie era sempre rimessa all'organo giudicante, fermo restando che il minore riconosciuto non imputabile, ma giudicato colpevole, incorreva necessariamente nell'applicazione delle misure di sicurezza quali il riformatorio giudiziario, il collocamento in comunità e la libertà vigilata (artt. 222 ss. c.p.p.); di contro, il minore ritenuto imputabile e condannato all'esito del processo, era tenuto a scontare la pena detentiva, sino al compimento della maggiore età, in istituti separati da quelli destinati ai maggiorenni e con l'obbligo di frequentare, durante le ore non destinate al lavoro, lezioni rivolte alla rieducazione morale (art. 142 c.p.p.).

Tra le importanti innovazioni introdotte dal Codice Rocco va infine annoverato l'istituto del perdono giudiziale, ossia una misura applicabile solo all'imputato minorenni che «consiste nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna o addirittura al rinvio a giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell'imputato»¹³.

¹¹ Cfr. *Circolare del Ministro della Giustizia Rocco*, n. 2236 del 22 settembre 1929 p. 771.

¹² G. DE LEO, *La Giustizia dei minori. La Delinquenza minorile e le sue istituzioni*, p. 52 – 53.

¹³ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 842. Per un approfondimento cfr. Cap. III, par. 2.2.